

## Convenzione ex art. 56 del Codice del Terzo settore

### Sommario

Convenzione ex art. 56 del Codice del Terzo settore .....	0
Articolo 1 Richiami e premesse .....	3
Articolo 2 Oggetto .....	3
Articolo 3 Finalità .....	4
Articolo 4 Servizio affidato .....	4
Articolo 5 Durata .....	4
Articolo 6 Contributi e devoluzione del ricavato dalla vendita dei biglietti .....	4
Articolo 7 Controlli .....	4
Articolo 8 Responsabilità e obblighi .....	5
Articolo 9 Conto economico e contributi .....	5
Articolo 10 Rendicontazione .....	6
Articolo 11 Oneri del Comune .....	6
Articolo 12 Spese ammissibili e inammissibili .....	7
Articolo 13 Responsabilità / Coperture assicurative .....	7
Articolo 14 Statuto e Atto Costitutivo dell'Associazione .....	8
Articolo 15 Accertamenti e controlli sull'attività .....	8
Articolo 16 Personale dell'Associazione e rapporti di lavoro .....	8
Articolo 17 Cause di risoluzione, decadenza .....	8
Articolo 18 Controversie .....	9
Articolo 19 Rinvio dinamico Per tutto quanto qui non previsto e normato, .....	9
Articolo 20 Trattamento dei dati personali .....	9
Articolo 21 Norme finali e fiscali .....	9
Articolo 22 Spese contrattuali .....	9

Il giorno ....., con la presente scrittura privata, l'Ente Comune di Caravaggio con sede in Caravaggio Piazza Garibaldi n. 9 24043 Caravaggio (di seguito solo Comune), , codice fiscale .....e partita IVA ....., qui rappresentato dal Responsabile dell'Area IV^ Gestione del Territorio , Arch. Paolo Bordegari nato a Romano di Lombardia il 19.10.1963 , domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente (come da decreto del sindaco di nomina numero ..... del ....., e l'Associazione senza scopo di lucro denominata ..... (di seguito solo Associazione) con sede in Via/Piazza ....., codice fiscale ....., nella persona del legale rappresentate Signor ....., nato a ..... il ....., Cod. Fisc. ....., la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

**RICHIAMATI:**

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo settore”;
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

**PREMESSO che:**

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che “i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie

capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);

- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; - l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte; premesso, inoltre, che:
- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
  - a) l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
  - b) il possesso di requisiti di moralità professionale;
  - c) il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”,
  - d) capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017).

**PREMESSO**, infine, che:

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal giorno ..... al giorno ..... è stato pubblicato, sul sito istituzionale [www.comune.caravaggio.bg.it](http://www.comune.caravaggio.bg.it), in “amministrazione trasparente”, uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;

- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione non lucrativa denominata ..... per lo svolgimento del servizio descritto all'articolo 4 della presente;
- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali [esempio] la promozione ed il rafforzamento dell'amicizia e della conoscenza fra le persone, nonché la promozione di iniziative di solidarietà sociale;
- l'Associazione è iscritta nel registro della Regione ..... dal .....
- lo schema della presente è stato approvato dalla giunta comunale il ..... con deliberazione n. ....

**TANTO RICHIAMATO E PREMESSO**, Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

## Articolo 1 Richiami e premesse

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

## Articolo 2 Oggetto

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione e, quindi, affida alla stessa: la gestione, in favore di terzi, dell'attività di gestione i favore di terzi:

- dell'area di proprietà del Comune di Caravaggio presso il terreno agricolo al foglio n. 9 mapp. 12779 posto in prossimità del parcheggio del Santuario Santa Maria del Fonte in cui è stata realizzato a cura di sponsor l'intervento di rigenerazione agroforestale di cui alla delibera della giunta comunale n. 70 del 27.04.2023 nonché un'area da adibire a you pick garden in cui è stata realizzata a cura del Comune di Caravaggio una coltivazione in cui sono stati piantumati circa 35.000 bulbi di tulipano
- dell'area di proprietà del Comune di Caravaggio presso il Centro civico di San Berardino di cui al mapp. 8712 in cui è stata realizzata a cura del Comune di Caravaggio una coltivazione in cui sono stati piantumati circa 12.000 bulbi di tulipano

al fine di attivare due you pick garden dove acquistando un biglietto da Euro 2,00 si potrà attraversare il campo e raccogliere un tulipano (Euro 2,00 a tulipano con la gratuità di un tulipano ogni 5 esemplari) con la finalità di diffondere la cultura green, valorizzare il paesaggio e la conoscenza del territorio, contribuire e realizzare momenti di svago all'area aperta per bambini e famiglie, favorire la raccolta fondi. Detta attività di gestione è dettagliatamente descritta al successivo art. 4 e di seguito denominata/i, per brevità, "servizio".

### **Articolo 3 Finalità**

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di promozione e diffusione delle attività socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività.

### **Articolo 4 Servizio affidato**

Il Comune di Caravaggio affida il servizio di gestione dello you pick garden sopradescritto all'Associazione. L'Associazione si impegna a garantire presso l'area, secondo gli orari di cui all'unito calendario (salvo maltempo):

- il servizio biglietteria con riscossione del corrispettivo dei biglietti;
- l'allestimento di percorsi guidati;
- il servizio di accompagnamento lungo i percorsi guidati e la sorveglianza dell'area affinché l'accesso avvenga in modo ordinato e secondo i percorsi stabiliti;
- il mantenimento del servizio di primo soccorso durante gli orari di accesso al pubblico;
- la pulizia dell'area dai rifiuti al termine della giornata

### **Articolo 5 Durata**

Il Comune si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dal 29 Marzo 2024 e scadenza il 01 maggio 2024 (salvo anticipato esaurimento dei tulipani). In rapporto alla vegetazione dei tulipani per l'anno 2024 Comune ed Associazione potranno definire in reciproco accordo anticipi, proroghe o cessazione delle attività. Inoltre la convenzione potrà essere rinnovata per ulteriori due anni esclusivamente mediante provvedimento esplicito del Comune di Caravaggio che tenga conto delle finalità conseguite con le attività effettuate dalla associazione in relazione alla promozione e diffusione delle attività socialmente aggreganti ed inclusive, alla diffusione della cultura green, alla valorizzazione del paesaggio e la conoscenza del territorio.

### **Articolo 6 Contributi e devoluzione del ricavato dalla vendita dei biglietti**

La presente convenzione non preclude all'Associazione l'accesso ai contributi annuali che il Comune eroga a norma del relativo regolamento approvato ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990. Il ricavato dalla vendita dei biglietti (al netto delle spese di cui all'art. 9) è interamente devolto a iniziative di beneficenza definite di Comune accordo tra Comune e Associazione in particolare a .....

### **Articolo 7 Controlli**

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'articolo 4, reso dall'Associazione.

Al termine dell'attività l'Associazione trasmette al Comune una relazione su quanto svolto e l'elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l'esercizio del servizio.

## Articolo 8 Responsabilità e obblighi

L'Associazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad essa medesima e/o a terzi in conseguenza delle attività di cui alla presente convenzione, ivi compreso l'uso proprio o improprio di beni mobili o immobili del Comune, ricevuti in consegna o comunque utilizzati per le attività della convenzione, e a tal fine dovrà presentare le necessarie polizze assicurative. L'Associazione esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l'Associazione stessa dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione. Le iniziative dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente e i titolari risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di sicurezza, SIAE, ENPALS, inquinamento acustico, licenze sanitarie e di quant'altro previsto e richiesto dalla normativa in vigore. In particolare, per quanto riguarda le manifestazioni all'aperto, gli allestimenti dovranno essere conformi alle vigenti norme di sicurezza e alle normative a tutela del patrimonio storico, artistico e naturalistico del luogo prescelto. Il concorso dell'Amministrazione Comunale nella realizzazione delle iniziative dovrà essere opportunamente evidenziato nella comunicazione generale riguardante l'evento.

## Articolo 9 Conto economico e contributi

Il ricavato dalla vendita dei biglietti (al netto delle spese di cui al presente articolo) è interamente devolto a iniziative di beneficenza definite di comune accordo tra Comune e Associazione in particolare a ..... Nel conto economico dell'iniziativa sono ricomprese:

**A titolo di Entrate:** incassi provenienti dalla vendita dei biglietti, erogazioni liberali e/o sponsorizzazioni a favore dell'associazione

**A titolo di spese:** le spese sostenute dal Comune per l'allestimento dell'area (di cui alla determinazione 971 del 21.11.2023 e 970 del 21.11.2023 per complessivi € 25.205,20),

le spese sostenute dall'Associazione per:

- l'affitto per l'utilizzo – per i soli scopi dell'iniziativa – di locali, impianti o strutture;
- le spese di allestimento (addobbi, scenografie, drappeggi, montaggio/smontaggio ecc.); - - le spese di noli di attrezzature e strumentazioni tecniche;
- le spese di pubblicità e promozione dell'iniziativa (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);
- le spese per polizze assicurative;
- altre spese, di diretta imputazione allo svolgimento dell'iniziativa, da dettagliare e specificare;

Sono inoltre ammissibili le seguenti spese:

- spese per il personale dell'Associazione, regolarmente documentate, per un importo non superiore al 20% del totale della spesa;

- spese di segreteria dell'Associazione (telefono, francobolli, carburante, ecc.), documentate anche solo con autodichiarazione, per un importo non superiore al 5% del totale della spesa;
- spese per l'acquisto di beni durevoli utilizzati per lo svolgimento dell'iniziativa, per un importo non superiore a € 500,00.

Qualora il saldo tra le entrate e le spese sia positivo l'Associazione provvederà alla devoluzione del ricavato all'iniziativa benefica sopradescritta trattenendo la quota di propria competenza delle spese e versando alla tesoreria comunale a titolo di rimborso spese l'importo sostenuto dal Comune per l'allestimento dell'area (di cui alla determinazione n. 971 del 21.11.2023 e n. 970 del 21.11.2023 per complessivi € 25.205,20).

La devoluzione del ricavato dovrà essere regolarmente documentata, con ricevuta attestante l'effettivo versamento.

Qualora il saldo tra le entrate e le spese sia negativo il Comune di Caravaggio accetta di ridurre progressivamente la quota di rimborso spese che gli spetta in relazione alle spese sostenute per l'allestimento dell'area fino al raggiungimento del saldo positivo.

Non raggiungendo il saldo positivo per cause non imputabili all'Associazione il Comune di Caravaggio provvederà mediante apposito contributo ad indennizzare l'Associazione per le spese direttamente sostenute.

## Articolo 10 Rendicontazione

Il numero dei biglietti staccati dovrà essere rendicontato al termine di ogni giornata da apertura al pubblico comunicandolo via mail all'indirizzo: [tecnico.ecologia@comune.caravaggio.bg.it](mailto:tecnico.ecologia@comune.caravaggio.bg.it)

Entro 30 giorni dal termine dell'iniziativa l'Associazione dovrà presentare la rendicontazione delle attività effettuate nel corso dell'iniziativa a firma del legale rappresentante dell'Associazione, comprendente: relazione consuntiva, corredata da indicatori idonei alla verifica dell'attività svolta (rassegna stampa, locandine, manifesti e altro materiale promo-pubblicitario, collaborazioni e partnership attuate, numero visitatori), rendiconto economico dettagliato con voci in entrata e uscita, corredato da documenti contabili giustificativi per le entrate e fatture quietanziate per le spese o documenti contabili di valore probatorio equivalente. Inoltre l'Associazione dovrà anche produrre una relazione dell'attività svolta, comprensiva di un'autovalutazione dei risultati conseguiti.

## Articolo 11 Oneri del Comune

Per valorizzare e sostenere le attività dell'Associazione il Comune si impegna a:

- garantire la più ampia promozione e partecipazione agli eventi attraverso i propri canali comunicativi;
- affiancare, secondo le modalità concordate, l'associazione nell'attività di comunicazione e promozione;

- fornire locali e/o aree comunali e attrezzatura e strumentazione in dotazione all'Ente utile alla realizzazione dell'iniziativa, previa regolare richiesta da inoltrare all'Ufficio competente e previa disponibilità degli stessi. Il ritiro, la riconsegna e la gestione di eventuale strumentazione o attrezzatura concessa sarà a completo carico dell'Associazione assegnataria, secondo le modalità di volta in volta concordate con gli Uffici di competenza.

## **Articolo 12 Spese ammissibili e inammissibili**

Sono ammissibili le spese di diretta imputazione allo svolgimento dell'iniziativa che, in fase di rendicontazione, dovranno essere effettivamente sostenute, regolarmente documentate e risultanti pagate in tempi immediatamente precedenti o comunque susseguenti alla data di svolgimento dell'iniziativa. Sono riconosciute ammissibili quali spese dirette di svolgimento di cui all'art. 9

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;
- qualsiasi spesa considerata di investimento se non strettamente connessa alla realizzazione del progetto.

L'attività dei volontari che prenderanno parte alle iniziative o progetti non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal Soggetto beneficiario e ai singoli volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3 del Codice del Terzo settore). Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto dovranno essere imputate al progetto attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile.

## **Articolo 13 Responsabilità / Coperture assicurative**

L'Associazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare all'Associazione stessa e/o a terzi in conseguenza delle attività svolte. L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia delle polizze dovrà essere consegnata agli Uffici comunali del Comune di Caravaggio. L'Associazione esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l'Associazione stessa dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione. L'Associazione, con effetto dalla data di decorrenza della presente convenzione, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore e a mantenere in vigore, per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Caravaggio) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.



B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta ed oggetto della convenzione e, comunque, di tutti coloro dei quali l'Associazione si avvalga e per i quali la normativa vigente ponga a carico dell'Associazione l'iscrizione all'INAIL, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

## **Articolo 14 Statuto e Atto Costitutivo dell'Associazione**

Lo statuto dell'Associazione, in cui sono fissati gli scopi e i principi reggenti la relativa attività, è interamente richiamato dal presente atto e, pertanto, ogni sua modificazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale.

## **Articolo 15 Accertamenti e controlli sull'attività**

Al Comune di Caravaggio è riservata ampia facoltà di controllo sull'attività svolta dall'Associazione rispetto alle attività esercitate.

## **Articolo 16 Personale dell'Associazione e rapporti di lavoro**

Il personale che collabora con l'Associazione risponderà per fatti illeciti, e per effetto della presente convenzione, non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra i dipendenti stessi e l'Amministrazione Comunale. Il Comune di Caravaggio non assume alcuna responsabilità per quanto attiene ai rapporti di lavoro fra la l'Associazione ed i suoi dipendenti o prestatori d'opera. L'Associazione è responsabile dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e tutela dei lavoratori dipendenti e dei prestatori d'opera.

## **Articolo 17 Cause di risoluzione, decadenza**

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico senza che all'Associazione nulla sia dovuto salvo il rimborso delle spese documentate; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza. Il Comune di Caravaggio si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione all'Associazione, in caso di:

- violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.
- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.
- destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli assegnati;

- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;
- mancata copertura assicurativa di cui all'art. 12;

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

L'Associazione potrà recedere anticipatamente dalla Convenzione con un preavviso, comunicato con modalità che permetta la notifica dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno un mese prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione; in tale evenienza l'Amministrazione non è tenuta ad alcun rimborso, indennizzo, risarcimento o somma a qualsiasi altro titolo vantato.

## **Articolo 18 Controversie**

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro l'arbitro nominato dal Foro di Bergamo.

## **Articolo 19 Rinvio dinamico Per tutto quanto qui non previsto e normato,**

Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

## **Articolo 20 Trattamento dei dati personali**

Le parti reciprocamente autorizzano l'uso dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, soddisfacendo gli adempimenti richiesti dalla norma stessa.

## **Articolo 21 Norme finali e fiscali**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'Associazione sottoscrivendo la presente convenzione, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il presente contratto é esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi art. 82 comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

## **Articolo 22 Spese contrattuali**

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione. Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986). Comune ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Comune di Caravaggio

Associazione